

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 384 del 22/03/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**CONVENZIONE CON “SCUOLA ASIPSE SRL” PER LO SVOLGIMENTO DEL
TIROCINIO DEGLI STUDENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1° gennaio 2019;

Vista la nota pervenuta al prot. n. 5733 del 6.02.2019 con la quale la “Scuola ASIPSE s.r.l.” di Milano, ente gestore della “Scuola quadriennale di formazione in

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

psicoterapia comportamentale e cognitiva” di Milano, ha chiesto a questa ASST la disponibilità a stipulare una convenzione per lo svolgimento di tirocinio degli allievi della Scuola stessa;

Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze giusta e-mail del 7.03.2019;

Richiamato l'art. 3 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “*Ordinamento della professione di psicologo*”, nella parte in cui subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti, comprendenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 11 dicembre 1998 n. 509, un tirocinio di almeno 100 ore annue da svolgersi in strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

Rilevato che la “Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva”, con D.M. del 24 ottobre 1994, ha ottenuto l'abilitazione ad istituire ed attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano;

Richiamata la deliberazione del 9 giugno 2016, n. 553, con cui si determina in 500,00 € la somma da corrispondere a questa ASST a titolo forfettario da parte di Istituti o Scuole di natura privata per l'attività svolta in occasione della stipula di convenzione per lo svolgimento di corsi di specializzazione in psicoterapia;

Atteso che la Scuola ASIPSE ha dato la disponibilità a corrispondere all'ASST la somma di Euro 500,00 a titolo forfettario per l'attività svolta dall'Azienda con nota e-mail del 11.03.2019, contestualmente all'approvazione del testo di convenzione sottoposto;

Visto lo schema di convenzione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta n. 375/2019 del Responsabile della S.S. Internal Audit e Tirocini, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla stipula della convenzione con la “Scuola ASIPSE s.r.l.” di Milano per l'effettuazione del tirocinio dei propri iscritti, secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che qui si approva;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 375/2019 del Responsabile della S.S. Internal Audit e Tirocini:

1° - per quanto esposto in premessa, di stipulare formale convenzione con la "Scuola ASIPSE s.r.l." di Milano, per consentire l'effettuazione di tirocinio degli allievi frequentanti la scuola presso le strutture dell'ASST Valle Olona, alle condizioni tutte contenute nello schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di precisare che la citata Scuola dovrà versare la somma € 500,00, a titolo di rimborso forfettario *una tantum* per l'intera durata della convenzione, per l'attività svolta da parte dell'ASST e che la stessa sarà introitata nel conto 402210090 "Altri ricavi diversi per prestazioni non sanitarie" del bilancio dell'Azienda – anno 2019;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

(ASST) della VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D. P. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

..*.*.*.*

CONVENZIONE CON "SCUOLA ASIPSE SRL" DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DEGLI STUDENTI.

..*.*.*.*

L'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona** - di seguito più brevemente denominata "soggetto ospitante", con sede in via Arnaldo da Brescia, 1 a Busto Arsizio (VA), codice fiscale 035101190121, qui rappresentata dal Dott. Marco Massarotto – Dirigente Amministrativo Responsabile della Struttura Semplice in staff alla Direzione Generale Internal Audit e Tirocini – in forza di delega del Direttore Generale prot. n. 12478 del 13.3.2018 e in esecuzione della delibera n. 393 del 07.04.2017 di approvazione del P.O.A.S. con la quale, tra l'altro, è posto in capo al dirigente stesso la sottoscrizione dei testi di convenzione per le materie assegnate

E

Scuola ASIPSE srl, con sede legale in Milano, via Chiossetto, 18 – P.IVA n. 03756380964, d'ora in poi denominata "ASIPSE" o "soggetto promotore", rappresentata dal Dott. Spiridione Masaraki

PREMESSO:

- che, con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale

- (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio il cui assetto è indicato nell’allegato 1 alla deliberazione medesima;
- che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell’Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Abate di Gallarate e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;
 - che, con Legge Regionale 28.11.2018, n. 15, è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1° gennaio 2019;
 - che la Legge 18.2.1989, n. 56, disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica;
 - che l’art. 3 della Legge 18.2.1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia o in psicologia, di una specifica formazione professionale, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
 - che la Legge 9.5.1989, n. 168 trasferisce al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
 - che il D.M. 11.12.1998, n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad

- attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56/89;
- che l'art. 8 del D.M. 11.12.1998, n. 509, prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
 - che l'articolo 3, punto C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge n. 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;
 - che la "Scuola quadriennale di Formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Milano", gestita da "ASIPSE", è stata riconosciuta idonea con D.M. del 24 ottobre 1994 ad istituire ed attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della presente convenzione è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia degli tirocinanti frequentanti il corso medesimo presso il soggetto promotore. Il soggetto ospitante, ai sensi della legge n. 56/89 relativa alle Scuole di Formazione in Psicoterapia, si impegna ad accogliere – su proposta del Soggetto Promotore – sino a due tirocinanti l'anno – presso le strutture e i servizi afferenti l'ASST in cui si svolge attività di psicoterapia. L'ASST si riserva comunque la possibilità di accogliere o meno i tirocinanti in

base alla disponibilità delle Strutture Aziendali.

L'attività di tirocinio prevede un impegno orario minimo di 200 ore/anno per il primo e secondo anno e di 150 ore/anno per il terzo e quarto anno. L'orario settimanale viene definito d'intesa con i Responsabili della Struttura di assegnazione del tirocinante.

Articolo 2

Al tirocinante, all'atto dell'inserimento presso il soggetto ospitante, verrà indicato un tutor designato dal soggetto promotore, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e un responsabile aziendale psicoterapeuta, designato dal Responsabile della Struttura di assegnazione.

Articolo 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dal soggetto ospitante, seguendo le indicazioni del tutor, in coerenza con le disposizioni vigenti presso la struttura di assegnazione ed ai regolamenti generali dell'ASST; nel contatto con i pazienti e con i casi clinici durante lo svolgimento del tirocinio, è tenuto a mantenere il segreto professionale su quanto possa apprendere, mantenendo un comportamento consono all'ambiente, con particolare attenzione al rispetto nel rapporto diretto con i pazienti.

Il tirocinio professionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, punto C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto l'attività in psicoterapia e, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 11.12.1998, n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dal

soggetto ospitante e dalla struttura di assegnazione, è facoltà dell'Azienda medesima sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione viene adottato dal Direttore Generale del soggetto ospitante, su proposta del Direttore Sanitario o della Responsabile della struttura di assegnazione e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e alla Scuola.

Articolo 4

Il soggetto promotore garantisce una adeguata supervisione alle attività di tirocinio dei tirocinanti.

Articolo 5

Il soggetto promotore si impegna a consentire ai tutors degli allievi tirocinanti la partecipazione gratuita alle attività scientifiche e culturali organizzate dallo stesso.

Articolo 6

La presente convenzione comporta un onere di spesa pari ad € 500,00 a carico del soggetto promotore da corrispondere al soggetto ospitante a titolo forfettario per l'attività da questo svolta, per la durata dell'intera convenzione.

Articolo 7

Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego tra il soggetto ospitante e il tirocinante, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva, e dovrà avere cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.

Articolo 8

A) Il **soggetto promotore** è responsabile della **formazione sulla sicurezza** ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definito

dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 e a tal fine si fa carico degli obblighi di Formazione generale (4 ore) e Formazione Specifica (alto rischio – settore sanità - 12 ore).

B) Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace **informazione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre il soggetto ospitante garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, sollevando la Scuola da qualsiasi onere di verifica.

Il tirocinante, prima di iniziare il periodo di tirocinio presso il soggetto ospitante, è tenuto a presentare al Servizio SPPMPL della struttura ospitante:

- "Attestato di superamento al Corso sulla sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 – Formazione generale (4 ore) e Formazione Specifica (alto rischio – settore sanità – 12 ore) con allegati i contenuti specifici del corso come da vigente Accordo Stato-Regioni;
- "Certificato di idoneità alla mansione" rilasciato da un Medico Competente ai sensi della normativa vigente in materia. E' facoltà del Medico Competente o del Medico Autorizzato del soggetto ospitante sottoporre il tirocinante ad ulteriori analisi ed accertamenti.

Articolo 9

Il soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli allievi sono coperti da assicurazione mediante polizze stipulate a copertura del rischio di infortuni, morte, malattie professionali e responsabilità civile verso terzi che potrebbero determinarsi nell'espletamento del tirocinio.

In caso di incidente o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio sarà cura del soggetto promotore, su segnalazione del tirocinante, provvedere alla denuncia dell'evento agli enti assicuratori, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa.

Articolo 10

Il soggetto ospitante si impegna a controfirmare, sia ai fini della certificazione della presenza, che dell'attività svolta, il diario regolarmente rilasciato ad ogni studente dalla segreteria della Scuola.

Articolo 11

Il soggetto ospitante dà atto, in qualità di titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679, che i dati personali forniti dalla controparte saranno raccolti e trattati per la sola instaurazione e/o prosecuzione dei rapporti di convenzione. L'informativa è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla sezione Privacy. Con la stipula della convenzione le parti danno atto che i dati si intendono conferiti con il consenso reciproco al trattamento e che lo stesso è limitato alle sole finalità connesse all'esecuzione della convenzione medesima.

La sottoscrizione della presente convenzione comporta la nomina di ASIPSE quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati". I principi generali e i compiti specifici impartiti dal soggetto ospitante, quale titolare del trattamento dei dati, al Responsabile esterno del trattamento sono riportati nell'"ALLEGATO ALFA – TAB05POL02 – Responsabile esterno del trattamento" pubblicato sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla sezione Privacy da intendersi qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono accettati dal soggetto promotore con la sottoscrizione della convenzione. Il soggetto promotore dovrà inoltre ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa nazionale ed europea e dalle disposizioni adottate dal soggetto ospitante in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili durante l'espletamento delle attività svolte nell'ambito della struttura, nonché alla puntuale osservanza di quanto

previsto nelle "Istruzioni per gli incaricati" di cui al MOD02POL02 – "Allegato Beta" visionabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla sezione Privacy. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'esecuzione dei compiti espressamente affidati.

Articolo 12

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula e validità per un periodo di quattro anni. La stessa potrà essere disdettata da una o dall'altra delle parti a mezzo raccomandata R.R. almeno tre mesi prima della scadenza.

Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Articolo 13

In caso di controversie, le parti eleggono la competenza del Foro di Busto Arsizio.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Busto Arsizio-Milano, data delle sottoscrizioni digitali

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALLE OLONA

IL DIRIGENTE S.S. INTERNAL AUDIT E TIROCINI

(Dott. Marco Massarotto)

SCUOLA ASIPSE SRL

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott. Spiridione Masaraki)